

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
TERNI


Deliberazione n. 14/2015

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 12 gennaio 2015,

- Visto il rinnovo degli Organi Istituzionali per il triennio 2015-2017,
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*,
- Considerato che il suddetto Decreto prevede all’art. 5 l’istituto dell’accesso civico, correlato all’obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, e che chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione,
- Considerato che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l’amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l’applicazione di sanzioni,
- Considerato che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni,
- Visto che l’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione, c.d. sostituto provvedimentoale. Per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria,
- Visto che l’art. 2-bis della legge 241/90 recante *“Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”* dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,
- Ritenuto che la figura del c.d. “sostituto provvedimentoale” deve distinguersi dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente,

Delibera

per le motivazioni in epigrafe di nominare Sostituto Provvedimentale il dr. Giuseppe Donzelli, in qualità di Presidente.

Il Segretario
Dr. Luigi Rinaldi


Il Presidente
Dr. Giuseppe Donzelli
